

quali il fanciullo obbligato all'istruzione fosse abitualmente impiegato a un lavoro che non sia già vietato dalla legge 19 giugno 1902, n. 242 ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva favorisca di alzare la mano.

(È approvato).

Art. 3.

I comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

I comuni potranno deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovraimposta di cui all'articolo 284 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164.

Le autorità di vigilanza e di tutela sui comuni cureranno perchè le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti, perchè più efficacemente concorrano ai fini della beneficenza scolastica.

E' iscritto per parlare su questo articolo l'onorevole Vigna.

VIGNA. Rinuncio a parlare, le mie idee saranno espresse dall'onorevole Luzzatto Riccardo nello svolgimento dei suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Ieri, parlando sull'articolo secondo, ho già enunciato le ragioni generali per le quali attribuiamo tanta importanza all'azione reintegratrice dei comuni, non credo aggiungere altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatto Riccardo, insieme con i deputati Cabrini, Rondani, Morgari, Varazzani, Vigna, Pipitone, Basetti, Engel, Gallini e Comandini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al 1º comma alla parola: facoltà, sostituire la parola: obbligo.

Al 2º comma, alla parola: potranno, sostituire la parola: dovranno.

Al 3º comma, alla parola: cureranno, sostituire la parola: dovranno provvedere.

L'onorevole Luzzatto Riccardo ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LUZZATTO RICCARDO. Do brevemente

ragione degli emendamenti proposti, d'accordo con parecchi colleghi. Questo articolo conced ai comuni di venire in aiuto a famiglie povere che non avrebbero la possibilità di mandare figliuoli alla scuola. Leggendo questo articolo mi sono persuaso che l'onorevole Fradeletto ha detto ieri alla Camera una grande verità quando disse che questa legge non rappresenta che delle buone intenzioni. Infatti, che cosa significa concedere ai comuni la facoltà di aiutare le famiglie povere che non hanno mezzi per mandare i loro figliuoli alla scuola? Ma questa facoltà esiste, esiste e se ne usa ogni giorno. E che cosa significa per di più inserire in una legge questa facoltà? Ma il carattere delle leggi quello di essere imperativo. Io non comprendo una legge che non disponga effettivamente qual che cosa. Una legge che dà una facoltà, per me non è una legge.

Non è tuttavia questa la ragione che mi ha mosso a parlare ed a proporre un emendamento la ragione è sostanziale. Voi riconoscete queste disposizioni purtroppo quella che è una verità di fatto, cioè che vi sono persone che non si trovano nella possibilità di mandare i loro figliuoli alla scuola. Ora voi volete stabilire l'istruzione obbligatoria e lasciate sussistere un impedimento alla esecuzione dell'obbligo quindi da una parte l'obbligo di mandare i loro figliuoli alla scuola e dall'altra l'impossibilità di mandarli. Questa è la situazione di fatto, riconosciuta nelle disposizioni della legge e che dall'altra parte tutti riconoscono.

Per me questa costituisce una contraddizione in termini. Data l'obbligatorietà dell'istruzione se vi è un ostacolo a che la legge sia eseguita bisogna togliere questo ostacolo.

Come si toglie? Lo dite voi stessi; venendo in aiuto a coloro che ne hanno bisogno. Non è dunque una facoltà che occorre concedere ma è un obbligo che bisogna imporre. Se volete costringere una persona, che manchi di mezzi per mandare i suoi figliuoli alla scuola voi dovete provvederla dei mezzi necessari, e ecco perchè io dico che là dove è scritto che i comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli iscritti ecc., voi dovete dire: i comuni dovranno; dove dice che i comuni non dovranno deliberare tali spese ecc. dovete dire: i comuni dovranno deliberare tali spese; dove dite che le autorità di vigilanza provvederanno a curare il pagamento di queste spese, dovete dire che dovranno provvedere perchè il pagamento sia fatto.

Io non posso menomamente sospettare che Commissione e Governo in linea di massima possano trovare in disaccordo su questa questione: obbligo dell'istruzione ed obbligo di fa-